



COMUNE DI ROSÀ  
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
N. 241 DEL 23/11/2015

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA BALBI E DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI SAN PIETRO - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

L'anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di novembre alle ore 19:30, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Bordignon Rag. Paolo nella sua qualità di SINDACO, partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott. Livio Bertoia. Sono intervenuti i Signori Assessori:

		Pres.	Ass.
BORDIGNON PAOLO	Sindaco	X	
BIZZOTTO SIMONE	Vicesindaco	X	
LANDO ERMENEGILDO	Assessore	X	
GRANDOTTO CHIARA	Assessore	X	
FRIGHETTO MAURO	Assessore	X	
BIZZOTTO GIANDOMENICO	Assessore	X	

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto:

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA BALBI E DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI SAN PIETRO - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la suestesa proposta di deliberazione;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1) rinnovare per la stagione sportiva 2015/2016 la concessione in uso della Palestra Balbi all'Associazione Polisportiva Rosà, il cui presidente è il Sig. Polo Gianluca;

2) rinnovare per la stagione sportiva 2015/2016 la concessione in uso della struttura polivalente di San Pietro all'Associazione Sportiva SanPietroRosà, il cui presidente è il Sig. Lago Romano;

3) di approvare il disciplinare, di cui all'allegato **Sub a)** per la concessione in gestione degli impianti sportivi in argomento per la stagione sportiva 2015/2016;

4) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la determinazione del contributo da erogare alle singole società per l'anno di riferimento.

---

### **Allegato Sub A)**

#### **COMUNE DI ROSA' - Ufficio Sport - Impianti Sportivi**

**Piazza della Serenissima, 1 - 36027 ROSA' tel. 0424-584122 - Fax: 0424-584126**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA \_\_\_\_\_ - FRAZIONE \_\_\_\_\_.-

PREMESSO:

- che il Comune di Rosà è proprietario degli impianti sportivi " \_\_\_\_\_ " siti in Via \_\_\_\_\_ nella Frazione di \_\_\_\_\_;

- che l'Amministrazione di Rosà intende dare adeguata e legale sistemazione contrattuale ai rapporti tra questo ente e la società \_\_\_\_\_ per la concessione in uso dell'impianto sportivo indicato in oggetto.

- che con atto della G.C. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato lo schema convenzione per la concessione in uso di tale impianto nella stagione agonistica 2015/2016.

Tutto ciò premesso

tra la Sig.ra Bonato Sabrina, nata a Bassano del Grappa il 01/02/1969, nella sua qualità di

Responsabile dell'Ufficio Sport del Comune di Rosà, come sopra rappresentato e la Società \_\_\_\_\_ con sede a Rosà in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_ (Codice Fiscale \_\_\_\_\_ - Partita IVA \_\_\_\_\_) rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_) si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione, il Comune di Rosà (d'ora in poi denominato "Concedente") affida alla Società Sportiva \_\_\_\_\_ (d'ora in poi denominata "Concessionaria") l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo così specificato: \_\_\_\_\_

comprese le attrezzature inventariate presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti e attività agonistica) inerenti la propria Associazione e le altre Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Concedente, nelle modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione.

In tal caso, i soggetti diversi dalla Concessionaria, fruitori dell'impianto sportivo, contribuiranno alle spese pagando al Concedente una tariffa stabilita dallo stesso.

### **Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature**

L'impianto sportivo di via \_\_\_\_\_ - frazione \_\_\_\_\_ - oggetto della convenzione è costituito da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature ivi presenti, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione, garantendone per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

### **Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo**

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dal Concedente.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare all'utilizzo dell'impianto anche soggetti diversi dalla Concessionaria per le attività sportive qui di seguito specificate:

- programmate su base annua o stagionale per Associazioni sportive;
- solo occasionali purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco delle annesse strutture.

Il programma di utilizzo della Concessionaria, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale (Ufficio Sport - Impianti Sportivi) entro il 15 luglio di ciascun anno di convenzione e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva. La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, ai termini dell'art. 1, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati, previa autorizzazione del Concedente. Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione ad un utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già calendarizzate, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo i responsabili della Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo. A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, la Concessionaria dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i servizi tecnico - ausiliari, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

#### **Art. 4 Oneri a carico della Concessionaria**

La Concessionaria provvederà:

- all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto;
- alle spese telefoniche;
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

La Concessionaria si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

- pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- per le operazioni succitate resta a carico della Concessionaria il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc..) per il funzionamento delle attrezzature necessarie -
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nell'impianto;
- sostituzione delle lampadine;
- pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;
- imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria;
- manutenzione impianti voce;
- manutenzione impianto elettrico e accessori relativi (phon degli spogliatoi, etc... ).

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, addebitando alla Concessionaria gli eventuali maggiori oneri. Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile. La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto.

La Concessionaria non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti. Inoltre essa riconosce che la struttura non è - in via di principio - da considerarsi luogo di pubblico spettacolo.

#### **Art. 5 Oneri a carico del Concedente**

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- sostituzione lampade dei fari e riparazione impianto di illuminazione campo da gioco;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze;
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- interventi di manutenzione straordinaria fondo campi da gioco;
- manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo tutto il perimetro della recinzione con decespugliamento, potatura alberi e mantenimento del fondo carrabile in terra battuta, ivi compresi gli interventi di potatura piante e diserbo.

Il Concedente si impegna altresì a riconoscere alla Concessionaria un contributo annuo che sarà determinato dalla Giunta Comunale, alla fine di ogni stagione, con apposito atto deliberativo.

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Concedente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

#### **Art. 6 Responsabilità della Concessionaria.**

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea polizza R.C.T. e Rischio Locativo da depositare in copia c/o l'Ufficio Sport del Comune di Rosà.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti

gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'art. 4. La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 7 Proventi dell'attività di utilizzo**

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali la Concessionaria partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della Concessionaria.

#### **Art. 8 Rapporti finanziari.**

Ai sensi della D.G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ all'Associazione \_\_\_\_\_ per la gestione dell'Impianto sportivo in argomento, verrà erogato un contributo annuo quantificato in euro \_\_\_\_\_ che sarà erogato alle seguenti scadenze:

50% entro il 31/03/2016

saldo entro il 30/09/2016.

#### **Art. 9 Controlli**

A consuntivo della stagione agonistica, la Concessionaria dovrà presentare al Concedente il rendiconto economico-finanziario di gestione. La Commissione Consiliare Sport-Cultura, integrata dal Presidente della Società e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, o suo delegato, effettuerà sopralluogo sul posto per verificare lo stato di conservazione degli immobili e delle loro pertinenze e, nel caso di cattiva gestione, potrà proporre una riduzione del contributo in percentuale fino alla misura massima del 50%. Eventuali altri controlli a campione potranno essere effettuati anche da parte degli altri uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

#### **Art. 10 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti**

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

#### **Art. 11 Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione viene fissata in anni 1 (uno), corrispondente alla stagione sportiva 2015/2016, con decorrenza retroattiva dal 1 settembre 2015. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà prorogare il rapporto, previa adozione di regolare atto deliberativo.

#### **Art. 12 Risoluzione anticipata della convenzione**

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza

dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax o mail;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessione della convenzione".

### ***Art. 13 Cessione della convenzione***

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

La Concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

### ***Art. 14 Modificazione della convenzione***

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

### ***Art. 15 Controversie***

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Rosà e la Concessionaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 80/1998.

### ***Art. 16 Gestione della sicurezza***

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996, la Concessionaria dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.

### ***Art. 17 Referenti***

Il Comune di Rosà nomina quali suoi referenti:

- Il Responsabile del Settore Sport, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle

norme incluse nel presente atto di convenzione;

- il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici- Impianti Sportivi, al quale la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Allo stesso, la Società dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

**Art. 18 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

LA SOCIETA' CONCESSIONARIA  
IL COMUNE CONCEDENTE

Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

\*\*\*\*\*



Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO  
Bordignon Rag. Paolo

Il SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Bertoia

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n° 69, per 15 giorni consecutivi, e trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Addì, \_

Il SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Bertoia

**E S T R E M I E S E C U T I V I T À**

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data \_\_\_\_\_

Addì, \_

Il Segretario Generale  
Dott. Livio Bertoia

---